



Ordinanza concernente le esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto e i loro rimorchi (OETV 1)

Modifica del 21 novembre 2018

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 19 giugno 1995¹ concernente le esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto e i loro rimorchi è modificata come segue:

Sostituzione di un'espressione

Nell'intera ordinanza «atto emanato dall'UE» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «atto normativo UE».

N. 1.1.2.5

1.1.2.5 I veicoli con un'approvazione nazionale del tipo per piccole serie e i veicoli di fine serie, i veicoli speciali e i veicoli di lavoro, i veicoli su rotaia, i veicoli agricoli e forestali, i trattori e i loro rimorchi come anche i veicoli aventi una velocità massima per costruzione di 25 km/h.

N. 1.1.3

1.1.3 I veicoli non contemplati dalla presente ordinanza devono essere conformi alle disposizioni dell'OETV; ai trattori e ai loro rimorchi si applica l'ordinanza del 16 novembre 2016² concernente le esigenze tecniche per i trattori e i loro rimorchi (OETV 2).

¹ RS 741.412

² RS 741.413

N. 2.5.1a e 2.5.8

2.5 Propulsione/Gas di scarico/Livello sonoro

		Atto normativo UE Applicabile alle classi di veicoli												Reg. UNECE n.
			M ₁	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄		
...														
2.5.1a	Livello sonoro/Dispositivo di scappamento	540/2014/UE	x	x	x	x	x	x						UNECE-R 51 UNECE-R 59
...														
2.5.8	Sistema di allarme acustico per veicoli silenziosi	540/2014/UE	x	x	x	x	x	x						UNECE-R 138

N. 2.8.1–2.8.3

2.8 Ruote/Pneumatici

		Atto normativo UE Applicabile alle classi di veicoli												Reg. UNECE n.
			M ₁	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄		
2.8.1	Caratteristiche degli pneumatici	661/2009/CE	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		UNECE-R 117
2.8.2	Pneumatici	458/2011/UE	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		UNECE-R 30 UNECE-R 54
2.8.3	Sistema di controllo della pressione degli pneumatici	661/2009/CE	x			x								UNECE-R 64 UNECE-R 141

N. 2.10.3–2.10.6

2.10 Freni

		Atto normativo UE Applicabile alle classi di veicoli											Reg. UNECE n.
			M ₁	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄	
...													
2.10.3	Dispositivo avanzato di frenata d'emergenza	347/2012/UE	x*	x*		x*	x*						UNECE-R 131
2.10.4	Sistema di assistenza alla frenata	78/2009/CE	x*			x*							UNECE-R 139
2.10.5	Sistema di controllo della stabilità	661/2009/CE	x*			x*							UNECE-R 140
2.10.6	Sistema di avviso di deviazione dalla corsia	351/2012/UE	x*	x*		x*	x*						UNECE-R 130

* Eccezioni vedi atto normativo UE nonché regolamento UNECE

N. 2.11.14

2.11 Carrozzeria

		Atto normativo UE Applicabile alle classi di veicoli											Reg. UNECE n.
			M ₁	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄	
...													
2.11.14	Protezione dei pedoni	78/2009/CE	x			x							UNECE-R 127
...													

N. 2.14.9

2.14 Altre esigenze ed equipaggiamenti supplementari

		Atto normativo UE Applicabile alle classi di veicoli										Reg. UNECE n.
		M ₁	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄	
...												
2.14.9	Riutilizzabilità, 2005/64/CE riciclabilità e recuperabilità	x				x						UNECE-R 133
...												

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2019.

21 novembre 2018

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr